COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

6.

SEDUTA DI MARTEDÌ 9 MARZO 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE GARAGANI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Senatori Covi ed altri: Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178 e 179 e all'ultimo comma dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (*Approvata dal Senato*) (2171) 45

Gargani Giuseppe, *Presidente* 45, 47, 48

Anedda Ganfranco (gruppo MSI-destra nazionale) 46, 47

De Cinque Germano, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 46, 47, 48

Ferri Enrico (gruppo PSDI) 46

Finocchiaro Fidelbo Anna Maria (gruppo PDS) 47

Martucci Alfonso (gruppo liberale) 47

Mastrantuono Raffaele (gruppo PSI) 47

Paganelli Ettore (gruppo DC) 46

Paggini Roberto (gruppo repubblicano), *Relatore* 45, 47

PAG.

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

Diana: Norme in materia di utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali (1001) 48

Gargani Giuseppe, *Presidente* 48, 51, 52

Anedda Ganfranco (gruppo MSI-destra nazionale) 50

De Cinque Germano, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 48, 52

Diana Lino (gruppo DC), *Relatore* 48, 51

Lazzati Marcello Luigi (gruppo della lega nord) 50

Martucci Alfonso (gruppo liberale) 51

Mastrantuono Raffaele (gruppo PSI) 51

Sostituzioni:

Gargani Giuseppe, *Presidente* 45

Votazione nominale:

Gargani Giuseppe, *Presidente* 52

La seduta comincia alle 15,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna, a norma del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Angius e Fumagalli Carulli sono sostituiti rispettivamente dai deputati Serafini e Cirino Pomicino .

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Covi ed altri: Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178 e 179 e all'ultimo comma dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Approvata dal Senato) (2171).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Covi ed altri: « Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178 e 179 e all'ultimo comma dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633, già approvata dal Senato nella seduta del 21 gennaio del 1993.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Paggini ha facoltà di svolgere la relazione.

ROBERTO PAGGINI, *Relatore*. Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 24 febbraio scorso, la Commissione aveva deciso di sollecitare l'espressione dei prescritti pareri da parte delle competenti Commissioni al fine di favorire un celere iter della proposta di legge in esame – peraltro già approvata dal Senato nel corso della precedente legislatura e nuovamente approvata nella seduta del 21 gennaio scorso – la quale mira a reprimere il diffusissimo fenomeno della cosiddetta « pirateria libraria » che consiste nella riproduzione, graficamente identica all'originale, di opere letterarie, scientifiche e musicali.

La fattispecie in oggetto trova oggi tutela nell'ambito della più vasta normativa riguardante il diritto di autore, la quale però si limita a punire il plagio con pene estremamente lievi. Visto che, con l'introduzione delle nuove tecnologie, il fenomeno ha assunto proporzioni molto rilevanti, si è avvertita l'esigenza di punire il reato con pene maggiori.

Le fattispecie prese in considerazione sono in realtà due e cioè l'abusiva contraffazione delle opere compiuta a fini di lucro e la commercializzazione di tali copie da parte di chi, pur non avendo collaborato materialmente alla contraffazione, ne sia comunque a conoscenza. Le sanzioni amministrative previste vanno da 1 a 3 milioni di lire, che possono essere elevati fino a 10 in casi di particolare gravità.

Il secondo comma dell'articolo 1 stabilisce che non è considerata a fini di lucro l'utilizzazione di riproduzioni di testi musicali per attività didattica, di studio e di ricerca, ivi compresi i saggi e le esercitazioni per le attività musicali

amatoriali e per quelle svolte da associazioni e fondazioni senza scopo di lucro; è consentita pure l'utilizzazione in altre manifestazioni pubbliche di riproduzioni di testi musicali non acquistabili sul mercato.

Il Senato ha valutato l'opportunità o meno di introdurre questo secondo comma, visto che le disposizioni contenute nel primo avrebbero potuto anche essere considerate sufficienti. A mio avviso, il comma 2 è utile perché specifica con maggiore precisione l'esclusione dal regime sanzionatorio di tutte le attività senza fine di lucro.

L'articolo 2 destina gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie all'ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici.

Da ultimo, l'articolo 3 abroga alcune disposizioni contenute nella legge n. 633 del 1941 concernente il diritto d'autore. In particolare, viene abrogata quella disposizione – una sorta di balzello – sulla base della quale per porre in commercio opere divenute di pubblico dominio (cioè non più protette dal diritto d'autore) l'editore deve pagare una certa percentuale del valore di copertina, che oscilla dal 2 al 3 per cento. La *ratio* di tale norma era quella di facilitare la diffusione delle opere soggette a protezione riducendo l'eccessiva concorrenza di quelle divenute di pubblico dominio. Questa impostazione sembra però contrastare con l'articolo 9 della Costituzione che prevede la promozione dell'attività culturale.

Tale contributo a carico degli editori veniva destinato agli enti assistenziali e previdenziali degli autori; cosa, questa, che rappresenta un forzoso prelievo attuato nel quadro dell'ordinamento corporativo che oggi non esiste più. Tra l'altro, il diritto in questione è stato esercitato esclusivamente attraverso la convenzione forfettaria, prevista dall'articolo 179 della legge n. 633 del 1941, trasformandosi così in una vera e propria sovvenzione a favore degli autori. L'abrogazione di tale disposizione appare dunque come il necessario superamento di una situazione anomala e ingiustificata sulla quale – lo ripeto – possono porsi anche fondati dubbi di costituzionalità.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo raccomanda la rapida approvazione del testo licenziato dal Senato in quanto ritiene che esso possa contribuire alla soluzione di un problema abbastanza importante per il settore editoriale.

ENRICO FERRI. Concordo con il relatore perché considero il provvedimento estremamente opportuno.

ETTORE PAGANELLI. Anche il gruppo della democrazia cristiana è favorevole all'approvazione del provvedimento.

GIANFRANCO ANEDDA. Desidererei un chiarimento dal relatore. Al secondo comma dell'articolo 1 è riportata l'espressione « ivi compresi esercitazioni e saggi per le attività musicali amatoriali e per quelle svolte da associazioni e fondazioni senza scopo di lucro ». In primo luogo desidero far notare che il termine « amatoriali » è forse eccessivamente generico; in secondo luogo, il riferimento alle attività musicali svolte da associazioni e fondazioni senza scopo di lucro, lascia aperta la possibilità che associazioni e fondazioni che per statuto non hanno fini di lucro, svolgano attività tramite i testi riprodotti a scopo di lucro. Può darsi che l'obiettivo sia proprio questo; in caso, contrario l'interpretazione più corretta mi sembra essere quella che ho testé indicato.

Una certa associazione potrebbe infatti tenere un concerto facendo pagare il biglietto. In questo caso, il testo riprodotto verrebbe utilizzato per guadagnare in misura pari al prezzo del biglietto, anche se l'associazione non ha fini di lucro.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*.

Credo che il carattere stesso dell'associazione e della fondazione che non hanno fini di lucro escluda che l'eventuale ricavato di un concerto venga destinato a guadagno. Gli introiti potranno magari essere devoluti ad altre attività istituzionali della fondazione o dell'associazione, oltre che alla copertura delle spese.

GIANFRANCO ANEDDA. Bisogna allora approfondire il concetto di « scopo di lucro ». Se il lucro viene inteso come guadagno derivante da qualsiasi attività imprenditoriale o commerciale, la sua osservazione è senz'altro fondata. Se per fine di lucro si intende l'utilizzazione dell'attività musicale per ricavare un compenso, questo è comunque un ricavo la cui utilizzazione rappresenta un momento successivo.

Il problema forse può essere risolto mediante una formulazione di questo tipo: « ...per le attività esercitate senza scopo di lucro e per quelle svolte da associazioni e fondazioni parimenti senza scopo di lucro ».

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'attività dell'associazione o della fondazione il cui statuto esclude ogni finalità di lucro – e non dimentichiamo che in caso contrario sarebbero sottoposte ad un particolare regime tributario e civilistico – è anch'essa priva di fine di lucro. È chiaro che un ricavato dev'esserci, altrimenti l'associazione rifonderebbe pure le spese.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Se un'associazione ha tra i suoi fini l'educazione musicale di giovani in età scolare potrebbe gratuitamente ammetterli e contemporaneamente far pagare i testi su cui i giovani si esercitano, ottenuti mediante la riproduzione che viene vietata dal primo comma dell'articolo 1. In questo caso il costo dei testi riprodotti verrebbe sostenuto dai ragazzi che frequentano il corso e la riproduzione stessa, in ipotesi, potrebbe essere considerata a fini di lucro. La disposizione di cui al secondo comma esclude però questa possibilità.

Personalmente non penso che la previsione di cui al comma 2 sia per così dire « esuberante », poiché protegge dalla possibilità di incorrere nella sanzione di cui al comma 1 il soggetto comunque coinvolto nell'utilizzazione della riproduzione normalmente vietata. Sotto questo profilo, il comma 2 può anche essere considerato come una norma di chiusura per eliminare ogni residua difficoltà interpretativa: per queste ragioni penso che il provvedimento non debba essere modificato.

ALFONSO MARTUCCI. Il gruppo liberale condivide l'impostazione del provvedimento anche sotto il profilo delle sanzioni amministrative. La possibilità di reati concorrenti, anche di diritto penale, commerciale ed industriale, è abbastanza concreta: è ovvio però che questi verranno puniti a parte.

Ritengo anch'io che il comma 2 dell'articolo 1 debba essere mantenuto perché è la finalità ultima che deve escludere il lucro. Non dimentichiamo che un elemento economico esiste sempre allorquando si persegue una finalità didattica ed artistica ancorché amatoriale.

RAFFAELE MASTRANTUONO. L'eccezione di cui al secondo comma dell'articolo 1 può di fatto trasformarsi in una regola perché tutte le associazioni e fondazioni senza scopo di lucro, potendo far pagare una determinata riproduzione, potrebbero specializzarsi in questa attività abusiva di riproduzione.

Per queste ragioni ritengo si debba sopprimere il secondo comma o quanto meno riformularlo proprio per evitare – visto che situazioni del genere si sono verificate già parecchie volte – che l'eccezione diventi la regola.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ROBERTO PAGGINI, *Relatore*. Circa le osservazioni del collega Anedda a proposito del termine « amatoriali », desidero

far notare – anche se non sono un esperto di musica per cui non so se in questo campo tale termine sia usato in senso tecnico – che si è scelta un'espressione di uso corrente. Qualora però la Commissione la considerasse troppo vaga, niente ci impedisce di trovarne un'altra.

Non mi sembra, inoltre, che i rilievi sollevati a proposito del secondo comma dell'articolo 1 siano condivisibili. L'obiettivo della disposizione è proprio quello di fare riferimento alla fattispecie e di ricomprenderla tra quelle escluse dal regime sanzionatorio. Infatti, un'associazione senza scopo di lucro può pure realizzare dei ricavi: in questo caso prevale il fine dell'istituzione rispetto all'attività specifica che comunque non è lucrativa.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il termine « amatoriali » è usato per distinguere queste attività da quelle professionistiche. Forse l'aggettivo più adatto sarebbe stato « dilettantistiche », ma ciò non toglie che quello usato rappresenti correttamente la realtà cui ci si intende riferire. In altri termini, anche se l'aggettivo « amatoriali » non fosse il più appropriato, si capisce bene a cosa ci si intenda riferire, cioè alle attività svolte ad esempio dai cori dei paesi che non possono certo essere confuse con quelle professionali.

A proposito delle associazioni o fondazioni senza fine di lucro, non mi sembra utile ripetere il concetto, come da ultimo suggeriva il collega Anedda. L'attività svolta da associazioni e fondazioni può essere anche organica, come nel caso di certe accademie musicali, costituite con regolare statuto che non prevede fini di lucro. La loro attività – lo ripeto – non è amatoriale e dilettantesca perché ha carattere di professionalità ed abitualità. La distinzione è dunque opportuna.

PRESIDENTE. In attesa dell'acquisizione dei prescritti pareri, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge Diana: Norme in materia di utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali (1001).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Diana: « Norme in materia di utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali ».

Ricordo che il nuovo testo della proposta di legge n. 1001 risultante dall'approvazione in sede referente, nella seduta del 12 gennaio 1993, dell'emendamento 1.2 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo unico del provvedimento, è stato trasferito dall'Assemblea, in data 2 marzo, in sede legislativa alla nostra Commissione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Diana ha facoltà di svolgere la relazione.

LINO DIANA, *Relatore.* Nel raccomandare la rapida approvazione del provvedimento, mi rimetto alla relazione già svolta in sede referente. Preannuncio, inoltre, che presenterò un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico, mirante esclusivamente ad una migliore formulazione del testo.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Anche il Governo raccomanda la rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Comunico che la I Commissione, in data 3 febbraio 1993, ha espresso il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di estendere le disposizioni previste dal nuovo testo

della proposta di legge agli atti relativi ai procedimenti penali ».

Comunico altresì che la V Commissione, in data 14 gennaio 1993, ha espresso parere favorevole sul provvedimento n. 1001.

Do lettura dell'articolo unico nel testo approvato in sede referente nella seduta del 12 gennaio 1993:

ART. 1.

1. La copia fotoriprodotta di un atto giudiziale redatto e sottoscritto da un avvocato o procuratore e trasmesso a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad un altro avvocato o procuratore è equipollente ad ogni effetto giuridico all'atto così trasmesso quando:

a) all'avvocato o procuratore che trasmette l'atto e a quello che lo riceve sia stata conferita ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile la procura congiunta o disgiunta alle liti che può risultare anche dall'atto trasmesso, se questo rientra tra quelli indicati nell'articolo 83, comma 3, del codice di procedura civile;

b) l'atto giudiziale trasmesso a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione porti l'indicazione e la sottoscrizione leggibile del procuratore o avvocato estensore e detti elementi risultino dalla copia fotoriprodotta dell'atto. Se l'atto contiene, a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile, la procura, deve essere a questa apposta e deve risultare dalla copia fotoriprodotta la firma leggibile della parte e la sua certificazione con firma leggibile dell'avvocato o procuratore che trasmette l'atto;

c) la copia fotoriprodotta, il cui originale sia dichiarato conforme al testo trasmesso da parte dell'avvocato o procuratore estensore e trasmittente, sia sottoscritta dall'avvocato o procuratore ricevente e da questo dichiarata conforme all'atto giudiziale così trasmesso.

2. Può essere trasmesso a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione anche un provvedimento giudiziale e la sua copia fotoriprodotta è equipollente allo stesso, purché siano soddisfatte le prescrizioni di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1.

3. Nell'ipotesi che in calce al provvedimento sia apposta la procura, deve essere soddisfatto anche quanto al riguardo prescritto dalla lettera *b)* del comma 1.

4. Del pari può essere trasmesso a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione anche un atto o un provvedimento giudiziale notificato o comunicato ad un avvocato o procuratore e la sua copia così fotoriprodotta è equipollente allo stesso, purché siano soddisfatte le prescrizioni di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1. Nell'ipotesi che in calce al provvedimento sia apposta la procura deve essere soddisfatto anche quanto al riguardo prescritto dalla lettera *b)* del comma 1.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. La copia fotoriprodotta di un atto del processo redatto e sottoscritto da un avvocato o da un procuratore e trasmesso a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato o procuratore, si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrano i seguenti requisiti:

a) all'avvocato o procuratore che trasmette l'atto e a quello che lo riceve sia stata conferita procura ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile che può risultare anche dall'atto tra-

smesso, se questo rientra tra quelli indicati nell'articolo 83, comma 3, del codice di procedura civile;

b) l'atto trasmesso porti l'indicazione e la sottoscrizione leggibile dell'avvocato o procuratore estensore e tali elementi risultino dalla copia fotoriprodotta dell'atto medesimo. Se l'atto trasmesso contiene, a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile, la procura deve essere a questo apposta e deve risultare dalla copia fotoriprodotta la sottoscrizione leggibile della parte e la sua certificazione di autografa con la sottoscrizione leggibile dell'avvocato o procuratre che trasmette l'atto;

c) la copia fotoriprodotta, il cui originale sia dichiarato conforme all'atto trasmesso da parte dell'avvocato o procuratore estensore e trasmittente, sia sottoscritta dall'avvocato o procuratore ricevente.

2. La copia fotoriprodotta di un provvedimento giudiziale sottoscritto da un avvocato o da un procuratore e trasmesso a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato o procuratore, si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrano i requisiti di cui alla lettera *c)* del comma 1.

3. La copia fotoriprodotta di un atto o di un provvedimento di altro processo sottoscritto da un avvocato o da un procuratore e trasmesso a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato o procuratre si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrano i requisiti di cui alla lettera *c)* del comma 1.

1. 1.

Il Relatore.

GIANFRANCO ANEDDA. L'articolo unico del provvedimento, così come riformulato nell'emendamento 1.1 del relatore può risultare riduttivo rispetto agli effetti più ampi che potrebbe altrimenti dispiegare. Infatti, alla lettera *c)* è previsto che l'originale debba essere dichiarato conforme all'atto trasmesso da parte dell'avvocato o procuratore estensore e trasmittente e sottoscritto dall'avvocato procuratore e ricevente. Tale disposizione in un certo qual modo costringe a passare attraverso un avvocato del luogo ove l'atto viene inviato. Tra l'altro, restringe – anche se non completamente sulla base di un'interpretazione estensiva – la portata della norma al procedimento civile, visto che soltanto in quest'ultimo esiste un procuratore in un luogo diverso.

Chiedo, dunque, al relatore quali inconvenienti si potrebbero verificare nel caso in cui si decidesse di cassare la lettera *c)* la cui soppressione consentirebbe di dare completa validità ad un atto inviato non solo ad un procuratore residente, ma anche all'ufficio giudiziario. In particolare, vorrei sapere se gli eventuali inconvenienti siano tali da imporre questa disposizione che di fatto limita la portata della legge.

MARCELLO LUIGI LAZZATI. Ai commi 2 e 3 dell'emendamento 1.1 del relatore è scritto che « la copia fotoriprodotta di un provvedimento giudiziale sottoscritto da un avvocato ... ». Penso che l'aggettivo dovrebbe essere al femminile perché, a mio avviso, la sottoscrizione e la trasmissione devono essere riferite alla copia fotoriprodotta e non già al provvedimento. Per il punto 2, dunque, l'unica strada percorribile è quella di utilizzare l'aggettivo al femminile.

La sottoscrizione di cui al punto 3 sembrerebbe non tanto di autentica, quanto *ad sustantiam* dell'atto originario. Poiché esiste duplicità dell'atto e del provvedimento, bisogna chiarire se la sottoscrizione riguardi l'atto originario, che però non può essere fatta dal procuratore, oppure se riguardi semplicemente la necessità di avere una copia conforme.

Premesso che tutti siamo stati d'accordo nel chiedere il trasferimento del provvedimento in sede legislativa per approvarlo nel più breve tempo possibile, vorrei anche chiedere al relatore se egli non ritenga opportuno, data la valenza

dell'introduzione del concetto di copia autentica da trasmettere da parte degli avvocati – che ci trova perfettamente concordi dato che anche noi abbiamo elaborato un progetto di legge riguardante l'argomento – inserire anche una norma penale o comunque sanzionatoria delle eventuali violazioni di queste disposizioni.

PRESIDENTE. L'attestazione che il provvedimento è trasmesso a distanza e che ha una sua caratteristica formale consiste proprio nella sottoscrizione del documento originale il quale viene trasmesso in fotocopia per cui non deve essere ulteriormente firmato. Per questo motivo ritengo che la formulazione dell'emendamento 1.1 del relatore sia la più corretta. In altre parole, il documento giudiziale deve essere sottoscritto da un avvocato e la fotocopia si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrono i requisiti di cui alla lettera *c)* del comma 1.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Nel comma 1 dell'emendamento 1.1 del relatore si fa riferimento alla copia riprodotta di un atto di parte per cui la sottoscrizione chiaramente è riferita all'atto. Il comma 2, invece, fa effettivamente riferimento alla trasmissione in fotocopia di un provvedimento giudiziale che non può essere sottoscritto da un avvocato. Pertanto, la sottoscrizione deve essere riferita alla conformità e l'aggettivo deve essere al femminile.

ALFONSO MARTUCCI. Il provvedimento e l'atto giudiziario nella loro originalità ed essenzialità non sono mai sottoscritti dagli avvocati perché sono propri del processo. Quella che deve essere sottoscritta, quindi, è la copia dell'atto o del provvedimento. Tale copia sottoscritta può essere fotoriprodotta secondo i criteri stabiliti nella proposta di legge.

Mi sembra, dunque, che non possano sorgere dubbi: si tratta della copia di un provvedimento e di un atto « sottoscritta » e quindi « fotoriprodotta ».

LINO DIANA, *Relatore*. Dico subito all'onorevole Lazzati che per i casi in esame si applicano sanzioni previste dalle norme di diritto comune e dal regolamento forense.

Desidero inoltre precisare che la lettera *c)* è stata introdotta dietro esplicita richiesta del Governo il quale ha voluto esser certo che la trasmissione avvenga per mano di un avvocato e non del personale di segreteria dello studio e che sia accompagnata da una sorta di stampiglia o di dichiarazione simile a quella che il notaio appone a conclusione di un atto, il cosiddetto escatollo. Lo scopo è quello di dare un minimo di affidabilità alla manovra di trasmissione. La sottoscrizione dell'avvocato ricevente rappresenta un ulteriore elemento di garanzia che serve a suggellare la completa autenticità della manovra medesima.

La perplessità del collega Anedda è fugata proprio dalla previsione dei numeri 2 e 3 dello stesso articolo unico con i quali si estende la disposizione ai provvedimenti giudiziari ed agli atti e provvedimenti di altro processo. Mi sembra, però, che il collega Anedda paventasse anche che da tale previsione normativa fuoriuscisse la fattispecie della trasmissione diretta di un avvocato ad un ufficio giudiziario. Questo in effetti è vero, ma il Governo, per abbreviare i tempi di approvazione del provvedimento, che allinea il ruolo ed il rango del libero foro a quanto la legge n. 664 del 1986 prevede per l'avvocatura dello Stato, non ha voluto eliminare questa restrizione che noi ben volentieri tolleriamo visto che rimane meglio garantita l'autenticità della manovra di trasferimento in quanto affidata esclusivamente alle mani di due avvocati.

Concludendo, aggiungo che forse stiamo dimenticando che i commi 2 e 3 richiamano la lettera *c)* del comma 1 la quale prevede che la copia riprodotta, il cui originale sia dichiarato conforme all'atto trasmesso da parte dell'avvocato o

procuratore estensore e trasmittente, sia sottoscritta dall'avvocato o procuratore ricevente. Tale richiamo soddisfa tutte le esigenze poste dai colleghi. La questione è dunque meramente terminologica per cui risulta indifferente l'utilizzazione degli aggettivi al femminile o al maschile.

Comunque, per venire incontro alle osservazioni dei colleghi, ritengo opportuno presentare un emendamento per scrivere al femminile gli aggettivi « sottoscritto » e « trasmesso ».

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente subemendamento:

Allarticolo 1, ai commi 2 e 3, le parole sottoscritto da *e* trasmesso *sono sostituite dalle seguenti* sottoscritta da *e* trasmessa a.

0. 1. 1. 1.

Il Relatore.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE: Pongo in votazione il subemendamento 0.1.1.1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.1 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 1, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

La proposta di legge sarà immediatamente votata per scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale, sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Diana: « Norme in materia di utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali » (1001):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Hanno votato *sì* 26
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Anedda, Bertotti, Borsano, Cardinale, Cirino Pomicino, D'Andrea, Del Basso De Caro, De Simone, Diana, Di Donato, Ferri, Finocchiaro Fidelbo, Gargani, Gaspari, Lazzati, Lucarelli, Mancini Gianmarco, Margutti, Martucci, Mastrantuono, Paganelli, Paggini, Polidoro, Polizio, Serafini, Vairo.

La seduta termina alle 16,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia l'11 marzo 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO